

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 21

**Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25
"Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e
successive modifiche ed integrazioni.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale
24 dicembre 1992, n. 25

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è sostituito dal seguente comma:

"1. Quando il progetto di legge presentato al Consiglio regionale è conforme al programma regionale, la Giunta regionale delibera il referendum consultivo delle popolazioni interessate e il relativo quesito, previa individuazione delle popolazioni stesse ai sensi dell'articolo 6."

Art. 2

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale
24 dicembre 1992, n. 25

1. L'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, come modificato dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 settembre 1994, n. 61 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Procedure per l'individuazione delle popolazioni interessate al referendum

1. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali, di cui alle lettere a), b), e c) dell'articolo 3, l'individuazione delle popolazioni interessate dalla consultazione referendaria, è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. La consultazione referendaria deve riguardare l'intera popolazione del comune di origine e di quello di destinazione, salvo casi particolari da individuarsi anche con riferimento alla caratterizzazione distintiva dell'area interessata al mutamento territoriale, nonché alla mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale.

2. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) dell'articolo 3, il referendum deve in ogni caso riguardare l'intera popolazione dei comuni interessati.

3. I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono valutati sia nel loro risultato

complessivo sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.

4. Il referendum consultivo per il mutamento di denominazione dei comuni, di cui all'articolo 3, comma 3, deve riguardare la popolazione dell'intero comune.

5. Ai referendum consultivi si applicano le norme della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali" e successive modificazioni, salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge."

Art. 3

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale
24 dicembre 1992, n. 25

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è sostituito dal seguente comma:

"1. Le deliberazioni comunali di cui al presente capo, sia che consistano in un atto di iniziativa, di adesione o di rigetto, che in un parere sull'iniziativa legislativa di altri soggetti, sono assunte a maggioranza dei consiglieri assennati."

Art. 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 agosto 2001

Galan

INDICE

- Art. 1 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25
- Art. 2 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25
- Art. 3 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25
- Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 agosto 2001, n. 21

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Raffaele Grazia, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 14 luglio 2000, n. 13/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 18 luglio 2000, dove ha acquisito il n. 33 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª commissione consiliare in data 20 luglio 2000;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 14 marzo 2001, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato all'unanimità dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 luglio 2001, n. 7111;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 16 luglio 2001;

- Il Commissario del Governo, con nota 6 agosto 2001, n. 1082/20401, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Corte Costituzionale con sentenza 3 - 7 aprile 2000, n. 94 (pubblicata nella G.U. del 12 aprile 2000, n. 16), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", così come modificata dalla legge regionale 30 settembre 1994, n. 61 "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25".

A giudizio della Corte le norme in questione, escludendo a priori dalla consultazione le popolazioni residenti nei Comuni coinvolti, diverse da quelle interessate, quando la variazione concerne aree che non raggiungono la soglia minima rigidamente fissata (dieci per cento della superficie totale del Comune o del trenta per cento della popolazione totale del Comune medesimo), non appaiono conformi al principio di cui all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione.

La Corte Costituzionale nel motivare la illegittimità della legge regionale, non ha, tuttavia, fornito criteri tassativi cui fare riferimento per individuare la popolazione che deve essere sentita e il territorio correlativamente da coinvolgere.

Pertanto, il presente disegno di legge non può che delineare elementi ipotetici da assumere secondo il principio di ragionevolezza, desunti dall'obiter dictum della sentenza n. 94/2000 e, per contrapposizione, quelli già a suo tempo fatti propri dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 433/1995.

I criteri per individuare le popolazioni interessate alle modificazioni territoriali e che, quindi, devono essere necessariamente sentite ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, devono tenere conto della particolarità delle fattispecie e, in particolare:

- 1) della singola realtà territoriale oggetto di modifica;
- 2) della conformazione del territorio;
- 3) della presenza di infrastrutture;
- 4) delle funzioni territoriali di particolare rilievo per l'Ente locale, ovvero per l'area interessata dalla variazione.

Per quanto concerne l'attuale assetto normativo, conseguente alla pronuncia della Corte, si deve prendere atto che non possono più trovare applicazione i primi due commi dell'articolo 6 della legge regionale n. 25/1992 e, di conseguenza, non operano più i criteri predeterminati dal legislatore veneto diretti ad individuare le popolazioni interessate ai referendum consultivi nelle ipotesi di variazioni delle circoscrizioni comunali che consistano:

- a) nell'aggregazione ad altro di parte del territorio di uno o più comuni;
- b) nella istituzione di uno o più nuovi comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni;

- c) nella incorporazione di uno o più comuni all'interno di altro comune.

La dichiarata incostituzionalità dei criteri di cui all'articolo 6 citato comporta la necessità di individuare l'organo competente a determinare l'ambito territoriale interessato alla consultazione referendaria, valutazione da effettuarsi caso per caso con riferimento alle singole fattispecie concrete.

Si rende, pertanto, necessario ed urgente provvedere ad una modifica della legislazione regionale vigente in materia, al fine di coordinarla ed adattarla alle nuove esigenze conseguenti alla pronuncia di incostituzionalità.

Per queste ragioni si adotta il presente disegno di legge diretto a modificare e coordinare le norme della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, indicando nel Consiglio regionale l'organo competente ad individuare le popolazioni interessate al referendum consultivo sulle singole proposte di legge di modifica territoriale, tenendo conto dei principi indicati dalla Corte Costituzionale e dando per acquisito, come indirizzo generale, il principio che "normalmente" per popolazioni interessate s'intende l'intera popolazione del comune di origine e di quello di destinazione.

Si può prescindere dalla consultazione dell'intera popolazione solo in casi eccezionali, ad esempio, quando la sottrazione da un comune di un'area territoriale non ha incidenza sugli interessi del comune medesimo e della relativa popolazione complessiva, ovvero l'area territoriale ha una caratterizzazione distintiva, un'autonomia già esistente come realtà sociologicamente differenziata e/o eccentrica rispetto all'Ente da cui si chiede il distacco, tenendo conto che si dovrà agevolare l'accorpamento e non già un frazionismo snaturante la struttura organizzativa che meglio può rispondere alle esigenze di una collettività composita.

Il comma 1, dell'articolo 2 del presente disegno di legge sostituisce il precedente articolo 6 della legge regionale n. 25/1992, stabilendo che nelle ipotesi di variazioni delle circoscrizioni comunali di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 della medesima legge, l'individuazione delle popolazioni interessate dalla consultazione referendaria è deliberata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale che, salvo ipotesi eccezionali, dovrà riguardare l'intera popolazione del comune di origine e di destinazione.

Le ulteriori modifiche sono degli adeguamenti tecnici al testo normativo novellato a seguito rispettivamente della scelta compiuta dalla Prima Commissione di porre in capo al Consiglio regionale l'individuazione delle popolazioni interessate, nonché dagli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1 e 2.

In particolare all'articolo 1 la Giunta regionale non può più indire d'ufficio il referendum in quanto necessariamente deve attendere il provvedimento del Consiglio regionale idoneo ad individuare le popolazioni interessate.

All'articolo 3 il comma 1 dell'articolo 7 viene riformulato eliminando il periodo che fa riferimento al comma 2 dell'articolo 6 che è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta in data 6 marzo 2001, ha approvato il progetto di legge di cui trattasi all'unanimità dei presenti, avendo espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari FI, Liga Veneta-Lega Nord-Padania, CDU-PPE, CCD, DS, Insieme per il Veneto, Rifondazione Comunista, e Socialisti Democratici Italiani e Repubblicani per il Veneto.

3. Note agli articoli

Nota all'art. 1:

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 25/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 5 - Il giudizio di meritevolezza.

1. Quando il progetto di legge presentato al Consiglio regionale è conforme al programma regionale, la Giunta regionale delibera il referendum consultivo delle popolazioni interessate e il relativo quesito, previa individuazione delle popolazioni stesse ai sensi dell'articolo 6.

2. In caso diverso, il provvedimento è deliberato dopo un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale ai fini dell'ulteriore prosecuzione del procedimento legislativo.

3. Per il fine di cui al comma 2, la competente commissione consiliare deve acquisire il parere dei consigli comunali e provinciali interessati e svolgere ogni altro atto istruttorio, in base al quale formulare una relazione al Consiglio, affinché questo possa decidere circa l'esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche e/o di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della variazione proposta, motivando specificatamente le ragioni di urgenza e/o di merito che giustificano la difformità dalle indicazioni del programma.

3bis. Qualora i Consigli comunali e provinciali non esprimano il parere entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, si prescinde dallo stesso.

4. Il voto negativo del Consiglio comporta gli effetti previsti dall'art. 47 del regolamento del Consiglio regionale.

5. In tema di mutamento delle denominazioni comunali, l'indizione del referendum consultivo è deliberata dalla Giunta regionale con le modalità di cui al comma 2. Si prescinde dal referendum, qualora la popolazione del comune interessato, si sia già espressa nell'anno precedente, sullo stesso quesito, secondo le modalità consultive stabilite dallo Statuto comunale."

Nota all'art. 3:

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 25/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 7 - Le delibere comunali

1. Le deliberazioni comunali di cui al presente capo, sia che consistano in un atto di iniziativa, di adesione o di rigetto, che in un parere sull'iniziativa legislativa di altri soggetti, sono assunte a maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Esse sono pubblicate per quindici giorni all'albo pretorio, durante

i quali gli elettori del comune possono depositare in segreteria eventuali osservazioni od opposizioni relativamente agli atti di iniziativa e di adesione, nonchè ai pareri.

3. Alla scadenza del termine, la delibera è inviata alla Giunta regionale unitamente alle osservazioni e alle opposizioni presentate, nonchè alle eventuali controdeduzioni del comune."

4. Struttura di riferimento

Direzione enti locali, deleghe istituzionali e controllo atti